



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti                      Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio                      Consigliere

dott. Marco Smirolto                      Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dr.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 26/A/2026**

nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 7055/P del

registro di segreteria, promosso da *Omissis*, nato il *Omissis* ad *Omissis*

(*Omissis*), c.f. *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele

Licata (c. f. LCT GRL 84H21 A089 N) – fax n. 0919767582; Posta

elettronica certificata: [avvocatolicata@pec.it](mailto:avvocatolicata@pec.it) – ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile,

n 15;

## PER LA RIFORMA

della sentenza n. 378/2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale

della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, pubblicata, in data 29

dicembre 2025.

**CONTRO**

il MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – in persona del Ministro pro tempore;

L'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avvocati Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) Tiziana Giovanna

Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; pec:

[avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it); Fax n. 0917798749) e

Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it ).

Uditi, alla pubblica udienza del 9 luglio 2026, l'avvocato Gabriele

Licata, per l'appellante, e, per l'I.N.P.S., l'avvocato Francesco Velardi,

in sostituzione degli avvocati Francesco Gramuglia e Tiziana G.

Norrito, giusta delega orale.

### FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado, l'odierno appellante, già

Sostituto Commissario della Polizia di Stato, da ultimo in servizio

presso l'Ufficio di Prevenzione della Questura di Palermo, faceva

presente che:

- in data 28 febbraio 2022, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*Artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale*";
- in data 11 ottobre 2022, aveva presentato istanza di pensione privilegiata;
- il CVCS, con parere del 21.12.2022, aveva affermato la non

dipendenza da causa di servizio di tale infermità e, in data 23 maggio, 2024, sulla base di detto parere, il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza aveva rigetto la domanda.

Ciò premesso, lamentava che sia il provvedimento datoriale che il parere del CVCS fossero errati ed illegittimi; a sostegno delle sue ragioni, allegava una relazione medico-legale del dott. *Omissis* dell'8 novembre 2024 secondo cui il servizio espletato dal ricorrente era stato contraddistinto da *“servizi operativi quali vigilanza ad obiettivi, sensibili, piantonamenti, attività di pattugliamento tanto appiedato, quanto automontato, svariati servizi di ordine pubblico” e “tali attività erano state espletate tanto in turni diurni, quanto in turni notturni, prevalentemente in ambiente esterno con esposizione prolungata ad avverse condizioni climatiche (pioggia, freddo, caldo, umidità ecc..) per lunghi ed estenuanti turni, in piedi con il peso dell'armamento individuale e di reparto, od in auto di servizio, con notevole stress e sovraccarico posturale e per la colonna vertebrale nell'arco degli anni”*.

Inoltre, il consulente di parte, dopo un ampio richiamo sui fattori preponderanti nell'insorgenza dell'infermità lamentata, ne affermava la riconducibilità al servizio non essendo documentata la presenza di altri fattori causali ed essendo stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“note di artrosi cervicale”*, ascritta alla Tab. B, con decreto n. 1971 del 20/11/2001, e non avendo il contestato parere del CVCS chiarito le ragioni di non riconducibilità ad una causa o concausa di servizio.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa attorea chiedeva di ordinare al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del c.g.c., il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della sua carriera.

In data 4 aprile 2025, si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 11 aprile 2025, si costituiva in giudizio il MEF chiedendo in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con rigetto di ogni richiesta istruttoria.

In data 16 aprile 2025, si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno chiedendo il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, nel merito, rigettato.

Quindi, con ordinanza n. 71/2025, il primo Giudice disponeva di acquisire in via istruttoria un parere medico-legale a cura del Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso la Sezione giurisdizionale sul seguente quesito: Accertare se la seguente patologia già oggetto di domanda di pensione privilegiata "artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale" sia dipendente da causa di servizio e, in caso di risposta affermativa, accertare la correlata classificazione tabellare di tale patologia, singolarmente e in cumulo con l'altra infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (artrosi cervicale), ai fini del trattamento privilegiato.

Il CML depositava il richiesto parere medico-legale nel quale richiama la letteratura medica secondo cui *“L’artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Segni radiologici di spondiloartrosi sono presenti dopo i 30 anni e nel 70-80% della popolazione dopo i 70 anni. Fattori di natura meccanica come l’eccesso ponderale o alcune attività lavorative o sportive possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamer vertebrale colpito”*, evidenziando che, mentre *“la letteratura scientifica pregressa annoverava, nell’ambito della patogenesi dell’artrosi, anche l’ambiente, ovvero l’abitazione e il clima, la recente letteratura non fa alcun cenno al fattore climatico”*.

In particolare, rilevava che, agli atti, erano presenti tre rapporti informativi:

- il primo redatto dalla Questura di Palermo - Commissariato di P.S. “San Lorenzo”-, relativo al periodo dal 15.03.1999 al 03.07.2011, dal quale emergeva che il ricorrente, per un breve periodo, svolse servizi di ordine pubblico e successivamente servizi di istituto in qualità di addetto all’Ufficio Relazioni con il pubblico, svolgendo servizi solo all’interno, evidenziando che questo rapporto *“rileva che il disagio del servizio svolto dal ricorrente consisteva nelle avverse condizioni atmosferiche, oltre che di luogo di lavoro, con servizi che si protraevano oltre*

*il regolare orario di servizio, impedendo la regolare  
consumazione dei pasti e il regolare riposo”;*

- il secondo era relativo al periodo dal 04.07.2011 al 20.09.2016 in cui il ricorrente aveva svolto attività presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico con 25 turni diurni al mese e 375 ore annuali medie di straordinario;

- il terzo rapporto di servizio della Questura di Palermo - Ufficio prevenzione generale-, per il periodo dal 20.09.2016 al 02.03.2019, nel quale si affermava che il ricorrente aveva svolto le mansioni di Capo turno Sala Operativa con turni h24, cosa che necessitava di attenzione continua per una risoluzione immediata ed ottimale degli eventi in trattazione; l'attività in tale periodo è stata esclusivamente interna con 18 turni diurni mensili e 8 turni notturni mensili e 350 ore annuali medie di straordinario; il rapporto rilevava che il ricorrente, in questo periodo, era stato sottoposto ad irregolare alimentazione e spesso volte era stato sottoposto a stress (verosimilmente psichico) per la natura del servizio.

Ciò premesso, concludeva che *“Dai rapporti di servizio ... non si ricavano elementi, quali movimentazione manuale di carichi od esposizione cronica del corpo a vibrazioni, che possano avere un qualche ruolo causale o concausale con l'insorgenza dell'infermità spondiloartrosica”*.

In data 08 ottobre 2025, il CML inviava tale bozza del parere medico-legale alle parti, cui seguivano le osservazioni del CTP del ricorrente,

dott. Omissis, del 15 ottobre 2025.

Il CML, quindi, esprimeva la sua valutazione sulle osservazioni pervenute da parte ricorrente, evidenziando che il suo giudizio era basato *“essenzialmente sui rapporti informativi presenti agli atti e visionabili da tutte le parti in causa”*.

A tal proposito l'Organo medico-legale rilevava che *“dai rapporti informativi agli atti, si ricava che il ricorrente, nel periodo di servizio dal 1999 al 2011, effettuò, per un breve periodo, servizi di ordine pubblico e, successivamente, servizi di Istituto in qualità di addetto all'Ufficio Relazioni con il pubblico. La scheda informativa non tralascia informazioni ma precisa che, in tale periodo, il ricorrente svolse attività all'interno e NON svolse attività a bordo di autoveicoli o motoveicoli o a piedi. Nel periodo di servizio dal 2011 al 2016, il ricorrente svolse attività presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico. L'ultimo periodo documentato dai rapporti informativi è quello 2016-2019. In tale periodo il ricorrente prestò servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale, espletando mansioni di Capo turno Sala Operativa con turni H24. Anche tale attività fu svolta all'interno, mai a bordo di autoveicoli o motoveicoli, e non svolse neanche servizi di Ordine Pubblico. Relativamente a quest'ultimo periodo il rapporto di servizio cita solamente l'esposizione ad irregolare alimentazione e, a volte, a stress (verosimilmente psichico) per la natura del servizio”*.

Secondo il CML *“nessun fattore di rischio conosciuto per l'insorgenza dell'artrosi dorso-lombare risulta documentato nei suddetti rapporti di servizio”* e le *“affermazioni del CTP ricorrente sull'esposizione a fattori*

*di rischio del personale della Polizia di Stato sono eccessivamente generiche e non si addicono al caso in questione".*

Il CML concludeva, quindi, ritenendo che *"dalle suddette osservazioni del CTP ricorrente non emergano elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione, né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso"*.

Il primo Giudice, richiamata la normativa di riferimento, per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, osservava che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) devono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni; in particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

Ciò premesso, riteneva il ricorso è infondato in quanto:

- il ricorrente aveva prospettato la derivazione causale dell'infermità *"artrosi dorso lombare a modica incidenza funzionale"* dal servizio svolto presso la Polizia di Stato dal, 01.04.1981 al 01.10.2022, lamentandosi del mancato riconoscimento di tale nesso eziologico da parte del Ministero

dell'interno e richiamando anche la già riconosciuta dipendenza

dell'infermità "artrosi cervicale" avvenuta con decreto n. 1971

del 20.11.2001 e per la quale l'INPS aveva corrisposto la

relativa indennità una tantum;

- invece, il parere medico-legale, reso dal CML in data 28 novembre 2025, risultava pienamente condivisibile in quanto basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato;

- le osservazioni del CTP, prodotte dal ricorrente, per come richiamate nella parte in fatto non avevano permesso allo stesso di assolvere all'onere probatorio su di esso incombente e non presentavano elementi tali da mettere in dubbio gli esiti del suddetto parere medico-legale;

- in particolare, l'Organo medico-legale aveva richiamato, in modo specifico, tutti e tre i circostanziati rapporti di servizio in atti del ricorrente argomentando in modo condivisibile che, dagli stessi, non emergeva alcun elemento concreto implicante un sovraccarico della colonna vertebrale del ricorrente tale da dispiegare una efficienza quanto meno concausale sull'infermità artrosica oggetto di esame; neppure tali elementi concreti e circostanziati erano stati allegati e provati dal ricorrente in quanto il parere del CTP, così come le osservazioni di quest'ultimo del 15.10.2025 alla bozza di parere del CML del 26.09.2025, contenevano considerazioni del tutto generiche e

in astratto senza alcun riferimento all'effettivo servizio svolto dal  
ricorrente; in assenza di tali elementi, risultava condivisibile  
affermare che la causa della patologia artrosica lombo-dorsale  
del ricorrente non era da rinvenire nei fatti di servizio svolto  
effettivamente dallo stesso alle dipendenze della Polizia di Stato  
ma in fattori esterni ad esso come anche argomentato  
nell'avversato parere del CVCS.

Nell'appello, l'appellante si sofferma, preliminarmente,  
sull'ammissibilità dei motivi di gravame e sulla qualificazione del vizio  
di "travisamento del fatto" come errore di diritto, ai sensi dell'art. 170,  
comma 4, c.g.c., in quanto, l'appello, pur investendo la ricostruzione  
del fatto operata dal primo giudice, non mira a sollecitare una mera e  
inammissibile rivalutazione del merito probatorio, bensì a denunciare  
un vizio radicale della sentenza impugnata che, per la sua gravità, si  
converte in un errore di diritto sindacabile in questa sede.

Ciò premesso, osserva che la sentenza impugnata fonda la propria  
*ratio decidendi* su un unico, decisivo presupposto fattuale: la natura  
*"prevalentemente interna"* del servizio prestato dall'appellante: è sulla  
base di questa premessa che il primo Giudice, recependo  
acriticamente la CTU, ha escluso l'esposizione ai fattori di rischio e, di  
conseguenza, il nesso causale; tale presupposto, tuttavia, è  
radicalmente smentito *per tabulas* dalla documentazione  
sopravvenuta, prodotta dalla stessa Amministrazione, che attesta lo  
svolgimento di migliaia di servizi operativi esterni; l'errore del primo  
Giudice non consiste, quindi, in un non condivisibile apprezzamento

delle prove, ma nell'aver fondato l'intero percorso logico- giuridico su un fatto materialmente inesistente, o meglio, su una rappresentazione della realtà fattuale del tutto parziale e distorta.

Al riguardo, l'appellante deposita i seguenti nuovi documenti da cui si evince che:

- la Questura di Palermo, Commissariato di P.S. Porta Nuova, con nota del 04.02.2026 (all. 8), ha attestato che nel periodo 2011-2016, l'appellante ha svolto "43 servizi di Ordine Pubblico e 9 servizi esterni, in aggiunta alla normale attività";
- la Questura di Palermo, Ufficio Prevenzione Generale e S.P., con nota del 28.01.2026 (all. 9), ha attestato che nel triennio 2016-2019, ha espletato ben 100 giornate lavorative in servizi esterni di "Volante".

Questi dati non rappresentano eventi sporadici, ma un impegno operativo costante, massiccio e protratto per decenni, che demolisce la qualificazione del servizio come "prevalentemente interno"; essi forniscono la prova documentale diretta dell'esposizione dell'appellante a quei medesimi fattori di rischio che la CTP aveva correttamente individuato e che la CTU, basandosi su un quadro informativo monco, aveva erroneamente escluso.

Inoltre, la sentenza impugnata afferma come le allegazioni della CTP siano "eccessivamente generiche" e inidonee a soddisfare l'onere probatorio. Tale statuizione capovolge la realtà processuale; ove, invece, sono descritti con precisione i fattori di rischio tipici della professione di poliziotto operativo; l'apparente "genericità" non

derivava da una carenza argomentativa della difesa, ma dalla mancata corrispondenza tra le corrette allegazioni di parte e la documentazione di servizio, che l'Amministrazione aveva fornito in modo palesemente incompleto.

Per tali ragioni, ha concluso chiedendo:

1. in via principale, di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 378/2025 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, pubblicata in data 29.12.2025, disponendo la rimessione degli atti al giudice di primo grado per il nuovo esame del merito;
2. in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, di accogliere comunque l'appello e, in riforma della sentenza impugnata di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "discopatia L4-L5 e L5-S1" e, per l'effetto, al trattamento di pensione privilegiata ordinaria, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione dei relativi ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3. in via istruttoria, di ammettere e disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico- legale, affinché il nuovo consulente, tenuto conto della documentazione sopravvenuta e di tutta quella in atti, riesamini la fattispecie e si pronunci sul

nesso di causalità tra il servizio effettivamente prestato e le patologie lamentate.

L'INPS, costituitasi in giudizio, ha chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile e, in ogni, caso infondato.

In udienza, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

### **DIRITTO**

L'art. 194 c.g.c. (non diversamente dall'art. 345, comma 3, del c.p.c.) prevede che *“nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”*. Si tratta di un divieto di ordine pubblico.

La giurisprudenza civile è rigorosa nell'ammettere documenti nuovi in appello, sussumendo nell'alveo *“della causa non imputabile”* le sole ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 26522/2017).

È di tutta evidenza che tale regolamentazione restrittiva, avente finalità acceleratorie e di semplificazione del processo, si coniuga con la natura del giudizio di appello come mera *revisio prioris instantiae*, anziché come *iudicium novum*. Perciò, non assume rilievo né il fatto che la produzione del nuovo documento in appello possa rivelarsi, in ipotesi, non lesiva del diritto di difesa di controparte, in quanto non assunto dalla legge come criterio della sua ammissibilità, né la circostanza che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello potrebbe determinare una scollatura tra verità materiale e verità processuale. Difatti, la naturale propensione del processo

all'accertamento della verità dei fatti deve sempre conciliarsi con il regime delle preclusioni processuali ascritto ai divieti di ordine pubblico.

Sul punto, si osserva poi che, anche nel processo civile, a seguito della nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, come da novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, non vi è più la possibilità in appello, di depositare documenti o prove indispensabili, in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c., comma 3, è stato modificato eliminando le parole "*(...salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero...*".

Pertanto, l'unico caso in cui in appello la produzione documentale è ammissibile è rappresentato dall'esistenza di una "*causa non imputabile*" alla parte, ovvero dal caso fortuito o dalla forza maggiore.

La soppressione dell'ipotesi della prova indispensabile, quale eccezione al divieto di nova in appello in sede processualcivilistica, altro non ha fatto che accentuare l'onere, già immanente, di tempestiva attivazione delle parti, in attuazione del principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese.

Nella fattispecie, la difesa dell'appellante non ha neppure prospettato di non aver potuto produrre, "*...per causa a essa non imputabile...*", le citate relazioni della Questura di Palermo, attestanti i servizi svolti dall'appellante, che ha richiesto solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e, successivamente, depositato nel presente giudizio.

Peraltro, in precedenza, innanzi al primo Giudice, la difesa dell'odierno

appellante non aveva specificamente contestato le relazioni dell'Amministrazione, ivi depositate, parimenti attestanti i servizi svolti dall'appellante, chiedendo di acquisire, in quella sede, dalla Questura di Palermo, i chiarimenti poi richiesti solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Ne deriva che, le citate relazioni della Questura di Palermo, depositate nel presente giudizio dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, devono ritenersi inammissibili e di esse non può tenersi conto ai fini del decidere.

Ciò premesso, si osserva che, nel processo di appello in materia pensionistica, vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto.

Infatti, il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone infatti che *"Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*.

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente *ratione temporis*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa

Corte ha avuto modo di precisare che *“il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti”* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la *“ratio decidendi”*);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto”* (ordinanza n. 84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non

permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come riassuntivamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal Giudice di prime cure, sulla pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante, cioè, nel dedurre il vizio di motivazione apparente in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità cardiaca.

Dall'esame della sentenza impugnata si trae invece come il primo Giudice abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso:

- richiamando la normativa applicabile alla fattispecie, per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304/2017) ;
- osservando che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti di servizio e oggettivazione del rapporto

di causalità/concasualità fra questi due elementi) dovevano essere provati dal soggetto che agiva per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistevano norme specifiche che attribuivano rilievo alle presunzioni;

- rilevando che, invece, il parere medico-legale, reso dal CML in data 28 novembre 2025, risultava pienamente condivisibile in quanto basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato;

- precisando che, le osservazioni del CTP, prodotte dal ricorrente, per come richiamate nella parte in fatto non avevano permesso allo stesso di assolvere all'onere probatorio su di esso incombente e non presentavano elementi tali da mettere in dubbio gli esiti del suddetto parere medico-legale; in particolare, l'Organo medico-legale aveva richiamato, in modo specifico, tutti e tre i circostanziati rapporti di servizio in atti del ricorrente argomentando in modo condivisibile che, dagli stessi, non emergeva alcun elemento concreto implicante un sovraccarico della colonna vertebrale del ricorrente tale da dispiegare una efficienza quanto meno concausale sull'infermità artrosica oggetto di esame; neppure tali elementi concreti e circostanziati erano stati allegati e provati dal ricorrente in quanto il parere del CTP così come le osservazioni di quest'ultimo del 15.10.2025

alla bozza di parere del CML del 26.09.2025 contenevano considerazioni del tutto generiche e in astratto senza alcun riferimento all'effettivo servizio svolto dal ricorrente; in assenza di tali elementi, risultava condivisibile affermare che la causa della patologia artrosica lombo-dorsale del ricorrente non era da rinvenire nei fatti di servizio svolto effettivamente dallo stesso alle dipendenze della Polizia di Stato ma in fattori esterni ad esso come anche argomentato nell'avversato parere del CVCS.

Ciò premesso, appare evidente come l'appellante lamenti, in buona sostanza, un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata per chiedere un riesame dei fatti di causa.

Tale censura riguarda, quindi, la valutazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità effettuata dal primo Giudice, che ha ragionevolmente condiviso le valutazioni medico-legali del CML ed essendo, quindi, "*questione di fatto*", è espressamente sottratta a valutazioni in sede di legittimità dall'art. 170 del c.g.c..

Pertanto, per quanto detto, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata, emerge che non vi è stata alcuna rilevante pretermissione delle difese articolate dal ricorrente (tale da far ritenere apparente la motivazione del primo Giudice) e che quest'ultimo ha compiutamente esaminato la documentazione amministrativa e sanitaria rilevante ai fini della decisione.

Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene che il primo Giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Conseguentemente, il gravame proposto da parte appellante va dichiarato inammissibile con integrale conferma della sentenza n. 378/2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, pubblicata, in data 29 dicembre 2025.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore dell'INPS.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello in epigrafe inammissibile, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante, si liquidano, in favore in favore dell'INPS, nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il Presidente-estensore

Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. n. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 10/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,

omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 10/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente